



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale
00030 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 49 DEL 29/11/2019

OGGETTO: Debiti fuori bilancio dell'importo di euro 19.753,35. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000

L'anno **2019**, il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **18:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GIULIANI FAUSTO	PRESENTE	ABBALLE DAMIANO	PRESENTE
BARTOLI RICCARDO	PRESENTE	CASCIA GIORGIO	PRESENTE
SANTORO VINCENZO	PRESENTE	POCHESCI FABIO	PRESENTE
CAPPELLINI MARCO	PRESENTE	ROMAGNOLI CRISTIAN	PRESENTE
QUAGLIA SERENA	PRESENTE	GELPI ALESSANDRO	PRESENTE
DEL SIGNORE ELEONORA	PRESENTE	PERFILI SARA	PRESENTE
DE FILIPPIS VALERIA	ASSENTE		

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **FAUSTO GIULIANI** nella sua qualità di Presidente
 - Assiste **DOT.SSA ROSA MARIANI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

I responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

I responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il Sindaco **Fausto Giuliani** introduce il nono punto iscritto all'ordine del giorno.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.

La discussione è riportata nel verbale di resoconto stenotipato allegato al presente atto e da intendersi qui integralmente richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 07/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;

PREMESSO altresì che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 07/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO che sono pervenute all'ufficio ragioneria comunicazioni indicanti situazioni debitorie fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il suddetto debito fuori bilancio è riepilogato nel seguente schema riassuntivo nel quale sono indicati i responsabili dei procedimenti relativi al riconoscimento di legittimità del debito:

Creditore	Oggetto del debito	Tipologia	Natura spesa	Importo	Responsabile del procedimento
Ing. Enrico Maria Antonelli	Sentenza Consiglio di Stato n. 05040/2019 Reg. Prov. Coll. n. 04272/2012 Reg. Ric. Pubblicata il 18/07/2019 - spese di lite e spese di verifica	art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000	Spesa corrente	€ 13.200,00	Dr.ssa Rosa Mariani Ing. Massimiliano Petrassi
Studio Associato Davoli - Avv. Liliana Farronato e Avv. Stefano Mosillo	Spese relative a prestazioni professionali rese per rappresentanza in giudizio	art. 194 comma 1 lett. e) D.Lgs. 267/2000	Spesa corrente	€ 6.553,35	Dr.ssa Rosa Mariani

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione agli atti, per un importo complessivo di € 19.753,35 così distinto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		€ 13.200,00
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		€ 6.553,35
TOTALE			€ 19.753,35

e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 11 del 16/05/2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 e che ha previsto un accantonamento nel risultato di amministrazione finalizzato alla copertura delle spese legali e alla soccombenza in contenzioso per un importo complessivo di € 4.194,98;

VISTO l'art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5, ultimo comma, della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale prevede che comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

VISTO l'art. 41, comma 4, della L. n. 448/2001, il quale ha chiarito che il ricorso all'assunzione di mutui ai sensi dell'art. 194, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 può avvenire solo per debiti fuori bilancio maturati prima dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001, avvenuta in data 8 novembre 2001;

VISTO l'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale dispone la nullità degli atti e dei contratti stipulati di ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento;

VERIFICATO, pertanto, che alla luce delle norme sopra richiamate, il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire secondo quanto previsto dall'art. 194 comma 3 e dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

ANALIZZATA la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare il debito fuori bilancio secondo le modalità di seguito riportate:

N.	Descrizione	Anno 2019
1	Avanzo di amministrazione accantonato per spese legali e soccombenza in contenzioso	€ 4.194,98
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate, anche derivanti da modifiche di aliquote e tariffe dei tributi locali e riduzione di spesa	€ 15.558,37
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili	-
4	Assunzione di mutui	-
TOTALE		€ 19.753,35

RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO che le apposite dotazioni saranno stanziare nel Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, annualità 2019, in occasione della variazione al Bilancio di Previsione da deliberarsi in data odierna e che la spesa viene finanziata così come indicato in narrativa;

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Esce il Consigliere Marco Cappellini

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Sindaco:

Presenti n. 11

Votanti n. 11

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 4

DELIBERA

1. **DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 19.753,35 descritti nella premessa e analiticamente riportati nel fascicolo conservato agli atti dell'Ufficio Ragioneria e sinteticamente riassunti nel seguente prospetto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		€ 13.200,00
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		€ 6.553,35
TOTALE			€ 19.753,35

2. **DI DARE ATTO** che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

3. **DI DARE ATTO** che il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 19.753,35 sarà finanziato con le modalità di seguito indicate:

N.	Descrizione	Anno 2019
1	Avanzo di amministrazione accantonato per spese legali e soccombenza in contenzioso	€ 4.194,98
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate, anche derivanti da modifiche di aliquote e tariffe dei tributi locali e	€ 15.558,37

	riduzione di spesa	
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili	-
4	Assunzione di mutui	-
TOTALE		€ 19.753,35

e che le apposite dotazioni saranno stanziare nel Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, annualità 2019, in occasione della variazione al Bilancio di Previsione da deliberarsi in data odierna e che la spesa viene finanziata così come indicato in premessa;

4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per i successivi atti gestionali;

5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Allegati:

-verbale di resoconto stenotipato (allegato n.1)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li 25/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR. ANDREA STORANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 25/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

DR. ANDREA STORANI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 12/12/2019, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

Roma lì, 18.07.2019

Egr. Sig. Sindaco

del Comune di

COLONNA

sindaco@comune.colonna.roma.it

info@pec.comunedicolonna.it

CONSIGLIO DI STATO: GIUDIZIO ING. ENRICO MARIA ANTONELLI

Egr. Sig. Sindaco,

dobbiamo, purtroppo, informarla che il 18 luglio 2019, è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato n.5040/2019 che ha accolto l'appello dell'Ing. Enrico Maria Antonelli annullando la sentenza favorevole che avevamo ottenuto in primo grado e, di conseguenza, annullando l'ordinanza di demolizione impugnata n. 8 del 13 gennaio 2011.

L'annullamento è stato disposto in base ad una consulenza tecnica d'ufficio che ha accertato, mediante il confronto di alcune foto aeree certificate risalenti al 1962, al 1966, al 1977 e al 2005, che i manufatti sub 1) e sub 2) dell'ordinanza di demolizione sono anteriori al 1967 per cui la loro realizzazione non necessitava di alcun titolo autorizzatorio e, di conseguenza, neppure di condono.

Ciononostante una domanda di condono esiste: il Comune, però, aveva escluso che potesse riferirsi ai fabbricati di cui era stata ordinata la demolizione mentre la consulenza tecnica d'ufficio e, di conseguenza, la sentenza hanno, invece, ritenuto di accertare che tale domanda di condono, pur superflua perché i manufatti sarebbero anteriori al 1967, tuttavia si riferirebbe proprio a tali manufatti e a tale conclusione è giunta sulla base di un arzigogolato ragionamento che si riporta letteralmente perché è

secondo tale ragionamento che l'istanza di condono ancora pendente dovrà essere definita : in estrema sintesi, distribuendo gli 80,00 m2 dell'istanza di condono oggetto del condono – in verità relativa ad un solo immobile - per metà al fabbricato sub 1) dell'ordine di demolizione e per l'altra metà al fabbricato sub 2).

Spiega infatti, letteralmente la sentenza in merito all'istanza di condono pendente che la tesi secondo cui “ 40 m2 sono da attribuirsi al manufatto di cui al sub 1), quale ampliamento dei 48 m2 già presenti nel certificato catastale dei terreni in qualità di fabbricato rurale, e gli altri 40 m2 (degli 80 m2 di cui all'istanza di condono) sono riferibili al manufatto sub 2) - appare assai plausibile, sulla scorta delle seguenti condivisibili considerazioni del verificatore:

- nella documentazione fotografica allegata al condono è rappresentato sia il manufatto di cui al punto sub 1) dell'ordinanza di demolizione (fotografie n. 1, n. 2 e n. 3) sia il manufatto di cui al punto sub 2), visibile nella fotografia n. 3 (le fotografie allegate all'istanza di condono sono riportate in Figura 3, in cui la fotografia n. 3 è quella riportata più in basso);

- se l'istanza di condono si riferisce certamente al manufatto di cui al sub 1) dell'ordinanza di demolizione, non è affatto improbabile che la stessa sia riferita anche al manufatto di cui al sub 2) dell'ordinanza di demolizione;

- tenuto conto infatti che la superficie di base del manufatto sub 1) è pari a $8\text{ m} \times 8,60\text{ m} = 68,80\text{ m}^2$, detraendo da tale superficie i 48 m2 dell'area occupata dal fabbricato rurale come riportato nel catasto dei terreni, residuerebbero 20,8 m2 per due livelli (e quindi 41,6 m2 di superficie lorda) oggetto dell'istanza di condono relativamente al suddetto manufatto;

- gli ulteriori 40 m2 presenti nella domanda di condono ben possono riferirsi al manufatto sub 2), che ha una superficie lorda di $5\text{ m} \times 10\text{ m} = 50\text{ m}^2$ e, detratti i muri perimetrali, una superficie utile di circa 40 m2;

- l'interpretazione fornita dal ricorrente, secondo il verificatore, trova riscontro nell'estratto di mappa catastale della particella 43 e nel suo ingrandimento dai quali

risulta che solo una porzione del fabbricato rurale era accatastata e che tale porzione ha una forma rettangolare e non quadrata come il manufatto esistente e oggetto dell'ordinanza di demolizione al punto sub 1);

- escludendo dal calcolo la superficie del fabbricato rurale già accatastata (ma comunque oggetto dell'ordinanza di demolizione), stimando la superficie utile a partire da quella lorda e tenendo conto del fatto che l'istanza di condono deve fare riferimento ad entrambi i livelli del manufatto di cui al punto sub 1), la superficie di cui all'istanza di condono deve ritenersi compatibile con quella oggetto dell'ordinanza di demolizione relativa ai manufatti sub 1) e sub 2).

A seguito della sentenza, dunque, l'ordine di demolizione non potrà essere rinnovato perché i manufatti sono anteriori al 1967 mentre l'istanza di condono dovrà essere definita come da motivazione riportata letteralmente.

Certo lascia perplessi il fatto che, prima, controparte nel suo ricorso e nell'appello, poi, il consulente tecnico d'ufficio nella verifica e infine, di conseguenza, il giudice nella sentenza abbiano ritenuto che i manufatti non dovessero essere demoliti perché oggetto della domanda di condono, mentre le nostre argomentazioni difensive fondate sulla medesima domanda di condono che secondo noi non si riferisce ai manufatti da demolire, non sarebbero rilevanti proprio perché relative a tale istanza di condono e non all'ordine di demolizione oggetto del giudizio.

Afferma infatti la sentenza che Gli argomenti della difesa comunale incentrati sui contenuti della domanda di condono edilizio prot. n. 7905 del 2004 non hanno invece rilievo nel presente giudizio, avente ad oggetto l'ordine di demolizione, tenuto peraltro conto che il procedimento di sanatoria è ancora pendente

Purtroppo si tratta di una sentenza del Consiglio di Stato impugnabile in Cassazione solo per vizi di giurisdizione che non sussistono come pure non sussiste nessuno degli eccezionali presupposti per la revocazione per cui non c'è modo per contestarla.

Come se ciò non bastasse la sentenza pone a carico del Comune oltre ad euro 4.000,00 per spese di lite, anche euro 6.000,00 per la consulenza tecnica d'ufficio.

I nostri onorari sono invece quelli concordati come da parcella che alleghiamo insieme alla sentenza per quanto di competenza degli uffici.

Rimaniamo a disposizione.

Cordiali saluti.

- Avv. Liliana Farronato -

- Avv. Stefano Mosillo -



All.c.s.

Publicato il 18/07/2019

N. 05040/2019REG.PROV.COLL.
N. 04272/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4272 del 2012, proposto da ENRICO MARIA ANTONELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Abbate, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Maratona, n. 56;

contro

COMUNE DI COLONNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Liliana Farronato, Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Liliana Farronato in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 1;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9131 del 2011;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Colonna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Carlo Abate, Stefano Mosillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante chiedeva l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 8 del 13 aprile 2011, con la quale il Comune di Colonna gli aveva ordinato la demolizione di quattro manufatti.

In particolare, ai punti sub 1) e sub 2) dell'atto impugnato, si ingiungeva la demolizione delle seguenti opere insistenti sul foglio catastale 3, particelle nn. 42 e 43: un manufatto di 8 m x 8,60 m x 7 m di altezza, realizzato su due livelli, con copertura a tetto in cemento armato; un manufatto di 5 m x 10 m x 3,5 m di altezza, con copertura a tetto in cemento armato. Nella stessa ordinanza, ai punti sub 3) e sub 4), veniva invece ordinata la demolizione di: un manufatto di 3 m x 13,30 m x 2 m di altezza, realizzato su due livelli, con copertura in eternit; una baracca di 4 m x 4 m x 3 m di altezza, con copertura in eternit.

L'istante - premesso che i manufatti rubricati sub 3) e sub 4) erano stati edificati dall'occupante abusivo della sua proprietà, e di non aver dunque alcun interesse al loro mantenimento, trattandosi peraltro di mere baracche insalubri - poneva a fondamento della impugnativa le seguenti censure:

- i) violazione del contraddittorio procedimentale, posto che il provvedimento era stato emesso senza comunicazione di avvio del procedimento;
- ii) violazione dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poiché ancora pendeva istanza di condono per le medesime opere in contestazione;
- iii) il difetto di motivazione, in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto

evidenziare l'interesse pubblico attuale alla demolizione, considerato che i manufatti risalgono ad epoca immemorabile.

2.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 9131 del 2011, ha rigettato il ricorso, rilevando quanto segue:

«[...] Avuto riguardo alla domanda di condono edilizio presentata dalla dante causa del ricorrente ed acquisita al protocollo comunale al n. 007905 in data 10 dicembre 2004 e con la quale alla voce "descrizione sintetica dell'illecito" la detta dante causa ha chiesto il condono di "Aumento di superficie utile di mq. 80,00 a destinazione abitazione", laddove l'ordinanza di demolizione gravata colpisce le seguenti superfici:

Manufatto sub 1= mq. 66,40; Manufatto sub 2=mq. 50,00; Manufatto sub 3=mq. 39,90; Manufatto sub 4 riferito a baracca in legno = mq. 16;
Rilevato che da quanto sopra descritto nessuna delle superfici sopra descritte nell'ordinanza di demolizione appare coincidere con quelle portate nell'istanza di condono, con la conseguenza che non se ne può trarre l'effetto di sospendere seppure parzialmente l'ordinanza di demolizione in questione ai sensi dell'art. 32, comma 25 del D.L. n. 269/2003, secondo la pur costante giurisprudenza (TAR Lazio, sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669);

Rilevato che la risalenza dei manufatti non appare dimostrata, atteso che per il più antico di essi parte ricorrente fa riferimento al contratto di compravendita del 1978 della sua dante causa, riferendosi dunque ad un'epoca in cui era necessaria la licenza a costruire per tutti i manufatti ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, modificativa in tal senso della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Rilevato che, in ordine alla censura di mancanza della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è da osservare che l'ordinanza di demolizione è un provvedimento vincolato,

sicché non sono predicabili utili apporti degli interessati al procedimento (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046 e TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2010, n. 499);

Avuto riguardo anche alla memoria per la Camera di Consiglio presentata in data 17 ottobre 2011 dal Comune e con la quale si osserva appunto che le superfici dedotte nella domanda di condono non coincidono con quelle colpite dall'ordinanza di demolizione, come rilevato sopra dal TAR;

Rilevato che, pertanto, il ricorso non può che essere respinto [...]».

3.- Avverso la predetta sentenza ha quindi proposto appello il signor Enrico Maria Antonello, chiedendone l'integrale riforma.

L'appellante, in primo luogo, lamenta che la sentenza gravata, limitandosi a fare proprie, del tutto acriticamente, le infondate argomentazioni difensive dell'Amministrazione resistente, non avrebbe tenuto conto delle risultanze documentali che dimostravano che i manufatti in contestazione erano preesistenti alla data del 1962, e che pertanto, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47 del 1985, non erano neppure soggetti a sanatoria in quanto perfettamente legittimi. Aggiunge inoltre che: l'ordinanza sarebbe stata emessa in conseguenza del travisamento del contenuto degli atti relativi alla pratica di condono; l'istante avrebbe dovuto ricevere la comunicazione di avvio del procedimento, onde consentirgli di chiarire la totale carenza dei presupposti dell'atto impugnato.

4.- Si è costituito in giudizio il Comune di Colonna, replicando che: non risponderrebbe al vero la circostanza per cui le opere descritte sub 1) e sub 2) dell'ordinanza di demolizione sarebbero state oggetto di domanda di condono n. prot. 7905 del 10 dicembre 2004, in quanto la domanda di condono, in base alla documentazione fotografica allegata, riguarderebbe un solo edificio; la tesi secondo cui i manufatti in questione erano

anteriori al 1967 sarebbe smentita dagli accertamenti istruttori dell'Ufficio Tecnico Comunale versati in atti; la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non sarebbe dovuta, trattandosi di provvedimento vincolato.

5.- Con ordinanza n. 2825 del 18 luglio 2012, la Sezione - *«Rilevato, pur nella sommarietà propria della delibazione cautelare, che la valutazione degli aspetti tecnici effettuata dall'Amministrazione richieda l'approfondimento della fase di merito; considerato che l'appellante dichiara di aver interesse solo ai manufatti sub 1 e sub 2, di cui all'ordinanza di sospensione dei lavori e di immediata demolizione n.8 del 13 gennaio 2011, emessa dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Colonna; ritenuto che, in attesa della definizione del giudizio di merito, possono essere sospesi gli effetti di detta ordinanza di demolizione, limitatamente ai manufatti sub 1 e sub 2, in considerazione del pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima»* - ha sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado, disponendo altresì la sospensione dell'ordinanza n.8 del 13 gennaio 2011, fino alla definizione del merito del presente grado di giudizio.

5.1.- Con successiva ordinanza n. 5728 del 5 ottobre 2018, la Sezione ha disposto una verifica, incaricando il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università di Roma "La Sapienza", con facoltà di delega, di rispondere ai seguenti quesiti: *«Dica il verificatore, alla luce della documentazione depositata agli atti e di quella ulteriore che riterrà necessario acquisire: a) se i manufatti in contestazione – segnatamente, quelli indicati: sub 1) e sub 2) dell'ordinanza di demolizione – siano stati edificati in data anteriore al 1967; b) se le superfici descritte nell'ordinanza di demolizione coincidano o meno con quelle portate nell'istanza di condono presentata dalla dante causa del ricorrente ed acquisita al protocollo comunale al*

n. 007905 in data 10 dicembre 2004».

5.2.- Con ulteriore ordinanza n. 7194 del 21 dicembre 2018, il Collegio, letta l'istanza del verificatore depositata in data 27 novembre 2018, ha accordato una proroga dei termini per il deposito della relazione finale.

6.- All'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- L'appello è fondato.

Avendo il signor Enrico Maria Antonelli sottoposto a critica tutti gli elementi di fatto posti dal Comune a fondamento della sanzione demolitoria, il principale rilievo che deve muoversi alla sentenza di primo grado è quello di aver incentrato il suo accertamento, non sul raffronto tra la realtà e la rappresentazione che di essa ne aveva fatto l'amministrazione, bensì muovendosi esclusivamente all'interno della rappresentazione della realtà descritta nel provvedimento impugnato.

Il nuovo codice di rito ha infatti inteso superare radicalmente l'antica impronta del "contenzioso amministrativo", la cui istruzione verteva su prove esclusivamente precostituite - ovvero su documenti che non si formavano innanzi al giudice nel processo in contraddittorio tra le parti, ma prima del processo nel momento stesso in cui il potere veniva tradotto in atto -, dotando il giudice di tutti i mezzi di prova necessari a realizzare un sistema rimediale "aperto" e conformato al bisogno differenziato di tutela dell'interesse evocato in giudizio. La «piena» giurisdizione del giudice amministrativo comporta che questi ha il potere di riformare in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, la decisione resa dall'autorità amministrativa.

2.- L'istruttoria svolta - ed in particolare gli esiti della verifica, le cui valutazioni, sviluppate con argomenti coerenti e logici, resistono alle osservazioni mosse nella memoria di replica dell'Amministrazione

comunale - ha consentito al Collegio di accertare che, con il provvedimento impugnato, è stata ingiunta la demolizione di opere non abusive, in quanto realizzate anteriormente 1967, e, per di più, oggetto di domanda di condono ancora pendente.

3.- Costituisce principio consolidato che l'onere di provare la data di realizzazione dell'immobile abusivo spetti a colui che ha commesso l'abuso e che solo la deduzione, da parte di quest'ultimo, di concreti elementi - i quali non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni - trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione. Solo l'interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell'Amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria.

Ebbene, l'appellante nel corso del giudizio di primo grado ha fornito elementi idonei a comprovare la preesistenza del manufatto rispetto all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

3.1.- In particolare, l'appellante aveva depositato nel giudizio di primo grado le seguenti foto aeree certificate dalla società S.A.R.A. NISTRI s.r.l.: ingrandimento fotografico tratto dall'aerofotografia n. 6505, strisciata n. 16, eseguita nell'anno 1962; ingrandimento fotografico tratto dall'aerofotografia n. 569, strisciata n. 1, eseguita il 18 marzo 1977; ingrandimento fotografico tratto dall'aerofotografia n. 406, eseguita il 21 maggio 2005.

Il verificatore - dopo aver provveduto a orientare le suddette fotografie aeree nella stessa direzione, riscalandole e ad estraendone delle visualizzazioni tra loro confrontabili - è giunto alla conclusione che i manufatti sub 1) e sub 2) sono presenti sin dalla fotografia del 1962, e

che, nei limiti dell'approssimazione dovuta alla risoluzione delle suddette immagine fotografie, è possibile affermare che presentano analoga forma, orientamento, posizione e dimensione.

Tale assunto è stata confermato anche dalla fotografia aerea del sito di interesse ripresa dall'Istituto Geografico Militare con volo del 14 ottobre 1966, acquisita del verificatore e di cui all'allegato 8 della relazione.

4.- Venendo ora al secondo profilo di censura, va precisato che l'istanza di condono presentata dalla dante causa del ricorrente, acquisita al protocollo comunale al n. 007905 in data 10 dicembre 2004, era riferita ad un aumento della superficie utile residenziale di 80 m², con lavori dichiarati ultimati al 20 marzo 2003.

La tesi sostenuta dall'appellante - secondo cui 40 m² sono da attribuirsi al manufatto di cui al sub 1), quale ampliamento dei 48 m² già presenti nel certificato catastale dei terreni in qualità di fabbricato rurale, e gli altri 40 m² (degli 80 m² di cui all'istanza di condono) sono riferibili al manufatto sub 2) - appare assai plausibile, sulla scorta delle seguenti condivisibili considerazioni del verificatore:

- nella documentazione fotografica allegata al condono è rappresentato sia il manufatto di cui al punto sub 1) dell'ordinanza di demolizione (fotografie n. 1, n. 2 e n. 3) sia il manufatto di cui al punto sub 2), visibile nella fotografia n. 3 (le fotografie allegate all'istanza di condono sono riportate in Figura 3, in cui la fotografia n. 3 è quella riportata più in basso);

- se l'istanza di condono si riferisce certamente al manufatto di cui al sub 1) dell'ordinanza di demolizione, non è affatto improbabile che la stessa sia riferita anche al manufatto di cui al sub 2) dell'ordinanza di demolizione;

- tenuto conto infatti che la superficie di base del manufatto sub 1) è pari a 8 m x 8,60 m = 68,80 m², detraendo da tale superficie i 48 m²

dell'area occupata dal fabbricato rurale come riportato nel catasto dei terreni, residuerebbero 20,8 m² per due livelli (e quindi 41,6 m² di superficie lorda) oggetto dell'istanza di condono relativamente al suddetto manufatto;

- gli ulteriori 40 m² presenti nella domanda di condono ben possono riferirsi al manufatto sub 2), che ha una superficie lorda di 5 m x 10 m = 50 m² e, detratti i muri perimetrali, una superficie utile di circa 40 m²;

- l'interpretazione fornita dal ricorrente, secondo il verificatore, trova riscontro nell'estratto di mappa catastale della particella 43 e nel suo ingrandimento dai quali risulta che solo una porzione del fabbricato rurale era accatastata e che tale porzione ha una forma rettangolare e non quadrata come il manufatto esistente e oggetto dell'ordinanza di demolizione al punto sub 1);

- escludendo dal calcolo la superficie del fabbricato rurale già accatastata (ma comunque oggetto dell'ordinanza di demolizione), stimando la superficie utile a partire da quella lorda e tenendo conto del fatto che l'istanza di condono deve fare riferimento ad entrambi i livelli del manufatto di cui al punto sub 1), la superficie di cui all'istanza di condono deve ritenersi compatibile con quella oggetto dell'ordinanza di demolizione relativa ai manufatti sub 1) e sub 2).

4.1.- Appurato che le superfici descritte nell'ordinanza di demolizione coincidono con quelle portate nell'istanza di condono presentata dalla dante causa dell'appellante, va ricordato che, qualora sia stata presentata un'istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima e in pendenza del relativo procedimento, gli eventuali provvedimenti repressivi devono considerarsi sospesi e, se adottati in pendenza d'istanza di condono, sono illegittimi, in quanto contrastanti con l'art. 38, della legge n. 47 del 1985, ai sensi del quale l'Amministrazione è tenuta ad astenersi da ogni

iniziativa repressiva, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria.

4.2.- Gli argomenti della difesa comunale incentrati sui contenuti della domanda di condono edilizio prot. n. 7905 del 2004 non hanno invece rilievo nel presente giudizio, avente ad oggetto l'ordine di demolizione, tenuto peraltro conto che il procedimento di sanatoria è ancora pendente.

5.- In definitiva, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza di demolizione impugnata, con riferimento ai manufatti rubricati sub 1) e sub 2).

5.1.- Le spese di lite del doppio grado di lite seguono la soccombenza secondo la regola generale.

5.2.- La verifica, fornendo un ausilio al giudice, costituisce un atto necessario del processo, che è compiuto nell'interesse generale della giustizia. Ne consegue che l'obbligazione nei confronti del verificatore per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare, nei soli rapporti esterni, su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza. Tale principio attiene, infatti, al rapporto fra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare, il quale non deve restare esposto al rischio dell'insolvenza della parte soccombente.

Su queste basi, le spese di verifica - liquidate in € 6.000,00 (da cui vanno detratte le somme assegnate a titolo di acconto al momento dell'affidamento dell'incarico) - vanno definitivamente poste, nei rapporti esterni, in capo all'appellante e al Comune appellato, in solido tra loro; nei rapporti interni tra gli obbligati in solido, il peso economico del debito è invece posto interamente a carico del Comune di Colonna (in virtù del principio della soccombenza).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 4272 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti impugnati in primo grado nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Colonna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 4.000,00, in favore dell'appellante, oltre IVA e CPA, come per legge.

Le spese di verifica - liquidate in € 6.000,00 (da cui vanno detratte le somme assegnate a titolo di acconto al momento dell'affidamento dell'incarico) - vanno definitivamente poste, nei rapporti esterni, in capo all'appellante e all'Amministrazione appellata, in solido tra loro; nei rapporti interni tra gli obbligati in solido, il peso economico del debito è invece posto interamente a carico del Comune di Colonna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente FF

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

L'ESTENSORE

Dario Simeoli

IL PRESIDENTE

Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO

Descrizione	Importo
Spese di lite (due gradi di giudizio)	4.000,00
Spese di verificaione	6.000,00
Contributo unificato tribunale	600,00
IVA (22%)	2.200,00
Cassa previdenziale (4%)	400,00
	<hr/>
	13.200,00

Roma lì, 19.07.2019

PARCELLA PER IL COMUNE DI COLONNA

Redatta in base agli importi di cui al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

* * *

Consiglio di Stato – Sez. VI, Ric.n.4272/2012 promosso dall'Ing. Enrico Maria Antonelli. Deliberazione di incarico di Giunta n.56 del 14.06.2012 - Valore della domanda: indeterminato.

	€
- Onorario come concordato	7.665,00
- Detrazione di acconto come da fattura n.71/2012	<u>2.500,00</u>
TOTALE	5.165,00
+ 4% C.P.A.	206,60
+ 22% IVA	<u>1.181,75</u>
TOTALE LORDO	6.553,35
Ritenuta di acconto IRPEF	<u>1.033,00</u>
TOTALE NETTO	5.520,35

Ai sensi dell'art. 43 del codice deontologico forense si fa espressa riserva di richiedere un compenso maggiore in caso di mancato spontaneo pagamento

Quanto alle modalità di pagamento, si prega voler effettuare, con espressa annotazione sul mandato, bonifico bancario a: "STUDIO ASSOCIATO DAVOLI – Avv.ti Liliana Farronato e Stefano Mosillo", c.c. n. 400761034, presso la Unicredit Banca, AG00704 Roma-Orlando, Via Vittorio Emanuele Orlando n.70, codici ABI e CAB: 02008 e 05203, BIC/SWIFT: UNCRITM1704 codice Iban: IT51F0200805203000400761034.

